



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PADUA, PAGLIARI, ORRÙ, IDEM, DALLA ZUANNA,  
RUTA, MASTRANGELI, SILVESTRO, CONTE, FUCKSIA, ANGIONI e  
GIACOBBE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 2016**

Norme per favorire la formazione in materia di responsabilità genitoriale

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, recante Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, ha modificato il codice civile in materia di filiazione. Tra le principali modifiche apportate in tale sede, la cui portata preminente è stata l'introduzione del principio dell'unicità dello stato di figlio, rileva senza dubbio, all'interno del codice civile, la sostituzione delle parole «potestà genitoriale» con quelle di «responsabilità genitoriale».

La modifica apportata non è stata puramente linguistica, tutt'altro. Il concetto di responsabilità genitoriale ha trovato spazio, in questo modo, nell'ordinamento giuridico del nostro Paese, al fine di specificare in modo più adeguato rispetto al concetto di potestà i doveri che spettano ai genitori nei confronti dei figli (e viceversa, si veda l'articolo 315-bis del codice civile). La responsabilità, tra l'altro, si estende a tutti quei casi nei quali vi siano dei figli, prescindendo dal fatto che questi siano nati all'interno o al di fuori del matrimonio. Inoltre il codice civile stabilisce, da un parte, i diritti e doveri del figlio, dall'altra, quelli dei genitori.

L'articolo 39 del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, ha modificato l'articolo 316 del codice civile, in materia di responsabilità genitoriale, stabilendo che entrambi i genitori abbiano tale responsabilità, la quale «è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio». In caso di contrasto permanente tra i genitori su questioni di particolare importanza il giudice attribuisce il potere di decisione a quello «che, nel singolo caso, ritiene il più

idoneo a curare l'interesse del figlio». L'articolo 316 del codice civile prevede, ancora, che il genitore che abbia riconosciuto il figlio eserciti la responsabilità genitoriale su di lui e che qualora il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, sia compiuto da entrambi, spetti ad ambedue l'esercizio della responsabilità.

Conviene notare come il codice civile non definisca i termini di «responsabilità genitoriale». Tale concetto, che rappresenta l'insieme dei diritti e dei doveri che sono di pertinenza dei genitori nei confronti dei figli, ha quindi la facoltà di assumere sfumature diverse e quella di «modellarsi» in ragione e in connessione con l'evoluzione sociale e giuridica della società italiana. A partire dagli inizi del 2014, quindi, è stato superato dall'ordinamento il concetto di «potestà» ed è stata introdotto quello di «responsabilità» genitoriale, che definisce certamente in modo più adeguato il ruolo cui è tenuto chi diventa genitore.

Per quanto concerne la durata della responsabilità, questa non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento e nullità del matrimonio, come stabilito dall'articolo 317, secondo comma, del codice civile, che rimanda alla disciplina del capo II, titolo IX, libro I del medesimo codice (articoli 337-bis e seguenti). Inoltre, si stabilisce che qualora un genitore sia impossibilitato all'esercizio della responsabilità genitoriale per lontananza, incapacità o altro impedimento, tale responsabilità sia esercitata in modo esclusivo dall'altro genitore (articolo 317, primo comma).

Nel concreto, quindi, la responsabilità genitoriale si riferisce ad una serie di diritti e

doveri che spettano ai genitori, tra cui: dovere di mantenimento (articolo 316-bis, per cui i genitori «devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo»); rappresentanza del minore e amministrazione dei suoi beni (articoli 320 e seguenti), usufrutto legale sui beni del figlio (articoli 324 e seguenti); decadenza e reintegrazione dalla responsabilità genitoriale (articolo 330, secondo cui il giudice «può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio» e 332, secondo cui il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale «il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio»); assegnazione della casa familiare (articolo 337-sexies).

Passando sul piano pratico del concetto di responsabilità genitoriale essa si esercita all'interno della famiglia, architrave portante della nostra società, come riconosciuto anche dalla Costituzione repubblicana che, non a caso, apre il titolo II della parte I, sui rapporti etico-sociali, con gli articoli 29, 30 e 31. In particolare la Carta, oltre a riconoscere i diritti della famiglia «come società naturale fondata sul matrimonio» (articolo 29, comma 1), stabilisce il diritto-dovere dei genitori di «mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio» (articolo 30, comma 1) e nei casi di incapacità dei genitori stabilisce l'intervento della legge «a che siano assolti i loro compiti» (articolo 30, comma 2). Inoltre la Repubblica ha il compito di agevolare «con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose» (articolo 31, comma 1) e quello di proteggere «la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a

tale scopo» (articolo 31, comma 2, in connessione con gli articoli 3 e 37 della Costituzione).

Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, adottato ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città», ha disciplinato i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e il sostegno economico alla maternità e alla paternità.

Tuttavia se da un lato la Repubblica è intervenuta al fine di agevolare con misure economiche di sostegno la maternità e la paternità, vi è altresì l'esigenza di promuovere adeguati percorsi formativi per chi diventa genitore, ovvero padre o madre. Infatti il diventare genitori, fatto che cambia inesorabilmente la vita di una persona, può certamente declinarsi sotto un duplice aspetto: momento di gioia assoluto e, allo stesso tempo, funzione assai complessa e articolata, tanto che a diversi momenti della vita corrispondono diritti e doveri diversi. In sintesi, è difficile immaginare di assolvere ai propri compiti di genitore in modo uguale per tutto l'arco di crescita dei propri figli, dovendo necessariamente «adeguare» stili di comunicazione, comportamenti e modalità relazionali con il passare del tempo e con il crescere dei figli.

Per tali ragioni il presente disegno di legge intende favorire la promozione di attività e misure di sostegno volti alla migliore diffusione dei doveri e delle responsabilità connessi alla funzione genitoriale (articolo 1), sia nella fase in cui si diventa per la prima volta genitori sia per quelle che seguono lo sviluppo del figlio, di modo che su tale importantissima funzione gli enti territoriali della Repubblica possano svolgere un ruolo attivo e proteso all'informazione e

alla formazione dei genitori. Un ruolo, questo, da affiancare, in funzione integrativa, rispetto alla consulenza medica già svolta da enti pubblici sanitari, come le Aziende sanitarie locali (ASL) e i consultori familiari.

In quest'ottica una particolare attenzione va certamente riservata al momento della nascita del primo figlio, evento che costituisce una «fase nuova» all'interno di una coppia e che modifica, per se stessa, la struttura familiare. Prendersi cura di un bambino, sotto ogni aspetto possibile, è un compito tanto bello quanto complicato e la compiuta realizzazione dei doveri di genitore è ancor più complessa nel caso di famiglie multiproblematiche, che vivono ai margini della società o nelle periferie urbane. In tali casi, così come accade in quelle famiglie che sono divise o ricostituite, un sostegno concreto alla genitorialità può rappresentare un fattore cruciale sia per una crescita dei figli quanto più adeguata possibile, sia per garantire la continuità del ruolo parentale.

Il presente disegno di legge, che consta di 3 articoli, intende promuovere interventi specifici, in coerenza con il riparto delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, in materia di forma-

zione alla genitorialità. L'obiettivo è quello di coadiuvare chi diventa genitore, prioritariamente ma non solo per la prima volta, affinché possa essere svolta una formazione specifica sul ruolo e sulle responsabilità connesse alla funzione genitoriale, intesa nel suo complesso.

In particolare, l'articolo 1 esplicita la finalità del disegno di legge, ossia la promozione di attività volte ad una maggiore diffusione dei diritti, dei doveri e degli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale. L'articolo 2 stabilisce che il Ministro dell'istruzione, dell'università, e della ricerca emani, previa intesa in Conferenza unificata, apposite linee guida per lo svolgimento di tali attività. È previsto altresì che le città metropolitane e i comuni ne definiscano le modalità di attuazione, organizzando, con propri servizi o mediante convenzione *ad hoc*, lo svolgimento. Per tali finalità esse possono avvalersi della collaborazione di singole associazioni e organizzazioni di riconosciuta esperienza in materia pedagogica e psicologica e dei consultori familiari presenti nei territori. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge promuove attività e misure di sostegno volti ad una maggiore diffusione dei diritti, dei doveri e degli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale.

## Art. 2.

*(Linee guida in materia di responsabilità genitoriale)*

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana linee guida ai fini dello svolgimento di attività formative in materia di responsabilità genitoriale. Le linee guida contengono le norme generali per l'attuazione della attività, con particolare riguardo alle periferie urbane, disciplinano la previsione di misure volte a fornire ai genitori conoscenze differenziate e legate ai differenti stadi di sviluppo dei figli di ogni età, anche mediante la diffusione di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.

2. Sulla base delle linee guida di cui al comma 1, le città metropolitane e i comuni definiscono le modalità di svolgimento e attuazione delle attività formative di cui alla presente legge e ne organizzano, con propri servizi o mediante apposite convenzioni lo svolgimento, anche avvalendosi della collaborazione di singole associazioni e organiz-

zazioni di riconosciuta esperienza in materia pedagogica e psicologica e dei consultori familiari presenti nei territori.

3. I corsi di formazione in materia di responsabilità genitoriale si svolgono presso le sedi delle scuole di ogni ordine e grado, delle università e degli enti di ricerca ovvero presso ogni altra sede messa a disposizione o individuata dagli enti di cui al comma 2.

### Art. 3.

#### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle disposizioni di cui all'articolo 2 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



